



Venerdì 23/01/2026

## Rottamazione quinques e rate non pagate: quando si rischia davvero la decadenza

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), chiarendo diversi aspetti applicativi della nuova definizione agevolata, tra cui le ipotesi di decadenza dal beneficio.

In particolare, la Rottamazione-quinques perde efficacia in caso di omesso o insufficiente versamento:

- della prima e unica rata (in caso di pagamento in una™unica soluzione, con scadenza 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive;
- dellâ€™ultima rata, nel caso di pagamento rateale.

Quando si verifica la decadenza, la normativa stabilisce che:

- le somme giÃ versate restano acquisite a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi per i quali si Ã“ determinata lâ€™inefficacia della misura agevolativa, con la possibilitÃ per lâ€™Agente della riscossione di avviare nuove azioni cautelari o esecutive, oppure proseguire quelle giÃ avviate prima della domanda di adesione;
- i carichi interessati non possono piÃ¹ essere rateizzati ai sensi dellâ€™art. 19 del DPR n. 602/1973.

Ma cosa accade se si salta una rata diversa dallâ€™ultima?

Su questo punto lâ€™Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento importante.

Nel caso di pagamento rateale, la legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata del piano senza incorrere immediatamente nella decadenza dalla definizione agevolata.

In pratica, se una rata non viene pagata (o viene pagata solo in parte), il contribuente mantiene il beneficio a condizione che nei versamenti successivi recuperi lâ€™importo non corrisposto. Quando viene pagata la rata successiva, la somma versata viene infatti imputata automaticamente alla rata precedente rimasta insoluta, in tutto o in parte.

Lâ€™effetto pratico: attenzione allâ€™ultima rata

Questo meccanismo, perÃ², puÃ² avere conseguenze rilevanti.

Si pensi, ad esempio, a una Rottamazione quinques articolata in tre rate:

- il contribuente paga regolarmente la prima rata;
- salta la seconda rata;
- versa la terza rata, che Ã“ anche lâ€™ultima.

In questo caso, il pagamento effettuato a saldo della terza rata viene imputato alla seconda rata rimasta impagata. Di conseguenza, dal punto di vista sostanziale, risulta non versata lâ€™ultima rata del piano.

PoichÃ© il mancato pagamento dellâ€™ultima rata comporta espressamente la decadenza dalla Rottamazione quinques, il contribuente perde il beneficio della definizione agevolata e lâ€™Agente della riscossione puÃ² riprendere integralmente le attivitÃ di recupero.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>